



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
PER LA
SICUREZZA URBANA
E
SORVEGLIANZA AMBIENTALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 7, del 12 Febbraio 2018

INDICE

	Capo I PRINCIPI GENERALI	Pag. 4
Art. 1	Oggetto e norme di riferimento	Pag. 4
Art. 2	Definizioni	Pag. 4
Art. 3	Ambito di applicazione	Pag. 5
Art. 4	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza	Pag. 5
Art. 5	Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale	Pag. 6
	CAPO II OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA	Pag. 6
Art. 6	Titolare del trattamento	Pag. 6
Art. 7	Responsabile	Pag. 7
Art. 8	Incaricato al trattamento	Pag. 7
	CAPO III DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	Pag. 7
Art. 9	Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato	Pag. 7
Art. 10	Modalità di raccolta dati e informativa	Pag. 8
	CAPO IV SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	Pag. 9
Art. 11	Comunicazione dei dati	Pag. 9
Art. 12	Sicurezza dei dati	Pag. 9
Art. 13	Sistemi integrati di videosorveglianza	Pag. 10
Art. 14	Ulteriori avvertenze per i sistemi "integrati" di videosorveglianza posti in essere da Enti Pubblici territorialmente diversi	Pag. 11
Art. 15	Il deposito dei rifiuti	Pag. 12
Art. 16	Cessazione del trattamento dei dati	Pag. 13
Art. 17	Tutela amministrativa e giurisdizionale	Pag. 13

	CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 13
ART. 18	Disposizioni finali	Pag. 13
Allegato A	Modulo per la richiesta di accesso civico	Pag. 14

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza per la Sicurezza Urbana e videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Tivoli e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a:
 - a) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "codice";
 - b) Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
 - c) art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - d) decalogo del 29 novembre 2000, promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - e) Circolare del MINISTERO DELL'INTERNO dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - f) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", ed in particolare dall'art. 6.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "titolare", il Comune di Tivoli competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
 - e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati anche diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- k. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza fisso o mobile, attivato nel territorio urbano del Comune di Tivoli e collegato/installato presso l’ufficio di Polizia Locale.
2. Nell’eventualità potranno essere installati monitors per la sola visione delle immagini presso la sede della Polizia di Stato – *Commissariato di Tivoli* o di altre forze dell’ordine.
3. L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - a. leicità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - b. proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - c. finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - d. necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tivoli, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:
 - a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - b) garantire la protezione e l’incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;
 - c) tutelare e proteggere la proprietà;
 - d) acquisire prove;
 - e) attivare uno strumento di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - f) identificazione, in tempo reale, di luoghi e regioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - g) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - h) rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - i) vigilare sul pubblico traffico;
 - j) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte da soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
 - k) controllare particolari situazioni di degrado quali l’abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi e monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti.
3. Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e/o i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
4. L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle

riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5

Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. La visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere da parte dei soggetti abilitati, non solo in sincronia con la ripresa ma anche in tempo differito, dovrà essere attentamente limitata ed è vietato effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione¹. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità in precedenza descritte.
2. In alternativa alla videoregistrazione, è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor, in particolare nel caso di manifestazioni in cui è necessaria la tutela del patrimonio pubblico di particolare pregio e nell'eventualità in cui si renda necessario il monitoraggio delle aree di ingresso di edifici comunali pubblici.
3. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui agli artt. 4 e 5.
4. Le telecamere sono configurate con dei preset per il loro tour automatico. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di una soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei *preset* o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
5. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
6. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
7. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 6

Titolare del trattamento

1. Il Comune di Tivoli nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

¹ Art. 3.3.1. *Misure di sicurezza – lettera b) provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010 (G.U. n. 99/2010).*

Art. 7
Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale è nominato con decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali, come definiti dall'art. 2 lett. b) del presente regolamento.
2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 8
Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9
Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
 - e) L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - f) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
3. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
4. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi

effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
7. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 10

Modalità di raccolta dati e informativa

1. Il Comune di Tivoli in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per fini di sicurezza urbana. Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30/06/2003 n. 196).*
2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli – informativa minima – collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel facsimile dell'allegato n. 1 del provvedimento del garante della privacy n. 1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura ***“la registrazione è effettuata dalla Polizia Locale di Tivoli per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti”***.
3. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo (manifestazioni, eventi sportivi, etc.) mentre nel caso in cui il sistema sia attivo in orari notturni, l'informativa dovrà avere un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.
4. L'informativa può non essere resa nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trovando applicazione l'art. 53 e ss. (*“Trattamenti da parte di Forze di Polizia”*) del Codice.
5. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
6. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
7. I dati sono raccolti e registrati per le finalità degli artt. 4 e 5 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
8. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
9. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

10. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
11. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.
12. I privati possono autorizzare il Comando di Polizia Locale, mediante comunicazione sottoscritta, la visione di luoghi privati e chiedere il non oscuramento delle telecamere. Gli stessi privati possono altresì chiedere al Comune che, a proprie spese, possano installare telecamere in strada private e monitorate dalla Centrale della Polizia Locale. Tali immagini possono essere visionate dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'ordine operanti sul territorio, eventualmente collegate ai sistemi comunali di videosorveglianza in opera. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del presente regolamento.

CAPO IV

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 11

Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere effettuata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art.39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento.

Art. 12

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10. Previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali, raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto di quanto di seguito prescritto.
2. Alla sala controllo del Comando di Polizia Locale può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile o suo delegato, nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave e protetta da impianto antifurto ed ubicata all'interno del Comando di Polizia Municipale, non è accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, eliminando ogni possibile rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del Codice).
5. Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di

- verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
6. A norma delle disposizioni emanate dal Garante, si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
 7. Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
 8. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, Incaricati o Responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Articolo 13 **Sistemi integrati di videosorveglianza²**

1. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un

² vedi punto 4.6 del provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010.

soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati .
2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel punto 3.3.1 del provvedimento del Garante 8 aprile 2010, quali:
 - a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) Separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
 3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare/responsabile del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Articolo 14

Ulteriori avvertenze per i sistemi "integrati" di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici territoriali diversi.

1. Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio (es. Enti Regionali, Provinciali, Religiosi, ecc.) effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali, intendendosi che la Giunta Comunale è autorizzata ad approvare/stipulare apposite convenzioni con altri Enti pubblici e/o Religiosi, senza fini economici e/o di lucro, qualora vengano riscontrati interessi convergenti riguardanti il posizionamento di un sistema di telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale che abbiano una valenza pubblica generale, e non lucrativa/economico-privatistica;
2. Nel merito, il Garante ha individuato al punto 4.6 del provvedimento³ (vedi anche punto 5.4 del provvedimento del Garante) un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e che vengono qui ulteriormente richiamate:

4.6 - Sistemi integrati di videosorveglianza

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, *Internet*

³ vedi punto 5.4 provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010.

service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.). Inoltre, le immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia.

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- a) *gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento*, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo*; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia*. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in *fac-simile* nell'[allegato n. 2](#) al presente provvedimento. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati (v. [punto 3.1.3](#)).

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto [3.3.1](#), quali:

- 1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - 2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità (v. [punto 3.2.1](#)).
3. Fuori dalle predette ipotesi, il titolare/responsabile del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

Art. 15 **Il deposito dei rifiuti**

1. In conformità ai principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.

2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
3. Il Comune di Tivoli potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi.
4. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, cartelli che saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno.
5. Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno, il Titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Art. 16

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 17

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati, individuazione aree da sorvegliare, provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
3. L'installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art. 4 e 5 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Locale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

MODELLO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. nr. _____

Al Signor _____

Oggetto: Incarico al trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Tivoli.

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati del Comune di Tivoli, La incarica e La autorizza a trattare i dati personali presenti nei sistemi di videosorveglianza del citato Comune nell'ambito dello svolgimento dell'attività di gestione delle immagini.

In particolare Lei è autorizzato a effettuare le operazioni di trattamento di _____ (es. consultazione, estrazione, cancellazione indicare tutti i trattamenti consentiti) dei dati archiviati nei sistemi di videosorveglianza del Comune di Tivoli.

Per lo svolgimento delle Sue mansioni dovrà operare attenendosi secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003.

Distinti saluti.

Tivoli, lì _____

Per ricevuta
